



Bruxelles, 25 novembre 2014
(OR. en)

15730/14

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0010 (COD)**

**DATAPROTECT 173
JAI 903
DAPIX 177
FREMP 213
COMIX 622
CODEC 2289**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti
Oggetto:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati [prima lettura] = Stato dei lavori

INTRODUZIONE

1. Il 27 gennaio 2012 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o di esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati. La proposta fa parte del cosiddetto pacchetto sulla protezione dei dati. L'altra proposta del pacchetto è il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD).

2. La proposta è finalizzata a garantire un livello elevato e uniforme di protezione dei dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in modo da accrescere la fiducia reciproca tra le autorità di polizia e giudiziarie di diversi Stati membri e agevolare la libera circolazione dei dati e la cooperazione tra i servizi di polizia e le autorità giudiziarie.
3. Il progetto di direttiva è inteso a sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI, adottata il 27 novembre 2008, che doveva essere attuata entro il 27 novembre 2010 e in merito alla cui attuazione gli Stati membri erano tenuti a riferire a Commissione entro il 27 novembre 2013. Alcune delegazioni ritengono prematuro sostituire la decisione quadro 2008/977/GAI con un nuovo strumento solo un paio di anni dopo l'adozione della decisione quadro. Numerose delegazioni nutrono riserve sulla necessità di sostituire la decisione quadro con un nuovo strumento che contempli non solo le operazioni di trattamento dei dati a livello transfrontaliero, ma anche quelle a livello nazionale.
4. La presente nota della presidenza è intesa a informare il Consiglio delle principali questioni in discussione nell'ambito della proposta di direttiva in oggetto.

STATO DEI LAVORI

5. La proposta di direttiva è stata discussa in sede di gruppo "Scambio di informazioni e protezione dei dati" (DAPIX) durante ogni presidenza a partire dal primo semestre 2012. Il gruppo DAPIX ha esaminato la proposta nel suo insieme in due occasioni. Il Consiglio GAI è stato regolarmente informato dei lavori svolti su questo fascicolo. L'ultima discussione si è svolta nell'ottobre 2014. Sotto la presidenza italiana il gruppo DAPIX ha esaminato la proposta nelle riunioni del 29 settembre, 27 ottobre e 24 novembre 2014.
6. Il Parlamento europeo ha approvato la sua relazione il 12 marzo 2014¹.
7. Il principale punto in discussione è l'"Oggetto e finalità" di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e il modo di delimitarli in relazione al regolamento generale sulla protezione dei dati. A questo punto si collega la questione degli organismi ai quali la direttiva dovrebbe essere applicabile.

¹ 7427/1/14 e 7428/14.

8. L'oggetto e le finalità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono così formulati nella proposta della Commissione: "... al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali." Alcuni Stati membri hanno criticato questa formulazione principalmente perché vogliono che tutte le attività della polizia siano contemplate da un unico strumento.

9. In vista della riunione del gruppo DAPIX del 24 novembre 2014, la presidenza ha presentato tre opzioni per la discussione sull'oggetto e le finalità. La prima opzione consiste nel mantenere il testo della presidenza greca, cioè "(...) il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, a tali fini salvaguardando la sicurezza pubblica, o di esecuzione di sanzioni penali".

10. La seconda opzione è la proposta della presidenza di sopprimere "a tali fini" dal testo di EL e, di conseguenza, recidere il nesso tra la salvaguardia della pubblica sicurezza e i reati, vale a dire che la salvaguardia della sicurezza pubblica dovrebbe essere coperta dalla direttiva anche se non è a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati. Oltre a tale modifica, la presidenza ha aggiunto un nuovo considerando (11 bis) per precisare che cosa si intende per sicurezza pubblica, e in particolare che la sicurezza nazionale e i servizi di intelligence restano esclusi dal campo di applicazione della direttiva. Il nuovo considerando chiarisce inoltre che, nel contemplare la sicurezza pubblica senza che sia connessa a un reato, la direttiva può includere attività che vanno oltre il campo d'applicazione dei capi 4 o 5 del titolo V del TFUE.

11. La terza opzione, che riguarda la discussione dell'ambito di applicazione, è un suggerimento tedesco così formulato: "... al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti (...) a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché da parte della polizia o di altri servizi incaricati dell'applicazione della legge ai fini del mantenimento dell'ordine pubblico e della salvaguardia della sicurezza interna." I termini "mantenimento dell'ordine pubblico e [del]la salvaguardia della sicurezza interna" sono ripresi dall'articolo 72 del TFUE.

12. Nella riunione del gruppo DAPIX del 24 novembre 2014 la maggior parte delle delegazioni si è espressa a favore del testo di DE. Alcune di esse, tuttavia, hanno precisato che preferirebbero sostituire l'espressione *sicurezza interna* con *sicurezza pubblica*. Una delegazione ha indicato che potrebbero rientrare nel concetto di sicurezza pubblica settori quali la sicurezza alimentare, le attività di polizia nel contesto delle manifestazioni o le attività della polizia di frontiera.

13. La Commissione è contraria alla soppressione dei termini "a tali fini" in quanto ritiene importante che i settori attualmente rientranti nel campo di applicazione della decisione quadro del 2008 - che la direttiva è destinata a sostituire - siano contemplati anche dalla nuova direttiva. La Commissione ha inoltre messo in guardia contro un'estensione del campo di applicazione del progetto di direttiva ai settori attualmente contemplati dalla direttiva del 1995, e che passerebbero ad essere disciplinati dal regolamento generale sulla protezione dei dati, in quanto ciò potrebbe abbassare il livello di protezione. Inoltre, la Commissione è contraria alla soppressione di "a tali fini" in quanto la delimitazione dell'oggetto tra i due strumenti in fase di negoziazione sarebbe alquanto difficile e rischierebbe di creare zone grigie.

14. Il 29 settembre 2014, quando il gruppo DAPIX ha esaminato i capi I e II, la presidenza ha presentato una nuova **definizione di autorità competente**, di cui all'articolo 3, paragrafo 14, che comprende "qualsiasi organismo/entità incaricato dalla legislazione nazionale di svolgere funzioni pubbliche o esercitare poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati, [a tali fini] salvaguardando la sicurezza pubblica o di esecuzione delle sanzioni penali". Pur accettando in via di principio questa definizione, alcuni Stati membri hanno sollevato la preoccupazione che possa permettere di estendere l'ambito di applicazione ad ogni singola entità avente l'obbligo giuridico di fornire determinate informazioni alla polizia. Nel progetto di testo della direttiva trasmesso al gruppo DAPIX il 24 novembre 2014, la presidenza ha riformulato il considerando 11 per rispondere a queste preoccupazioni. Tale considerando mira a chiarire che, ad esempio, le istituzioni finanziarie non rientrerebbero nell'ambito di applicazione neanche se conservano i dati personali trattati a fini di indagine, accertamento e perseguimento e li forniscono alle autorità nazionali.

Anche se i servizi della Commissione potrebbero accettare il nuovo testo del considerando, al riguardo le delegazioni non si sono impegnate.

FASI SUCCESSIVE

15. La presidenza è del parere che sia necessario trovare una via d'uscita sulla questione dell'oggetto e delle finalità. I lavori in materia proseguiranno durante la presidenza lettone. Il Consiglio sarà tenuto informato in merito a tali sforzi in modo tempestivo.
